

**Convenzione
per l'esercizio distaccato
della libera professione intramoenia
in regime ambulatoriale**

TRA

le Aziende Sanitarie di seguito indicate:

E

Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana, con sede in Pisa, Via Roma 67, C.F./P.IVA 01310860505, rappresentata dal Direttore Generale Dr. ssa Silvia Biani, nata a Firenze il 02.06.1961, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale;

- AZIENDA DI PROVENIENZA-

E

Azienda USL Toscana Centro, con sede in Firenze, piazza Santa Maria Nuova 1, C.F./P.IVA 06593810481, rappresentata dal Direttore Generale Dr. Paolo Morello Marchese nato a Padova il 02/06/1956, non in proprio ma nella sua qualità di Direttore Generale;

-AZIENDA OSPITANTE-

Visti:

- Il D.lgs. 502/1992, e successive integrazioni e modificazioni, inerente il riordino della disciplina in materia sanitaria, con particolare attenzione all'art. 15 quinquies;
- Il DPCM del 27/03/2000, recante *"Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale"*;
- La Legge 248 del 04/08/2006 (conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 223/2006);
- La Legge n. 120 del 03/08/2007 *"Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria....."*, così come modificata dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 (legge di conversione D.L. Balduzzi n. 158 del 13/09/2012);

Richiamate:

- La Deliberazione G.R.T. n. 376 del 07/04/1997, e successive modifiche, che detta la disciplina in materia di attività libero professionale, revocando le precedenti deliberazioni n. 1515 e n. 1516 del 18/11/1996;
- La Deliberazione G.R.T. n. 355 del 02/04/2001, avente ad oggetto la disciplina in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria, ed in particolare l'art. 8, lettera A), nel quale si prevede che l'esercizio delle attività libero professionali al di fuori degli ambiti territoriali di competenza dell'Azienda di appartenenza, e, dunque, presso l'Azienda sanitaria ospitante è regolato da apposita convenzione tra le Aziende sanitarie interessate;

- La Deliberazione GRT n. 555 del 23/07/2007, con la quale sono state approvate le linee guida in tema di attività libero-professionale, che prevedono, all'art. 9, la possibilità per il professionista di esercitare l'attività libero professionale anche presso le strutture di altra Azienda sanitaria toscana, subordinando tale possibilità all'esistenza di specifica convenzione fra le Aziende sanitarie interessate;
- La Deliberazione GRT n. 888 del 03/11/2008, avente ad oggetto *"Linee di indirizzo per l'applicazione della contabilità separata dell'attività libero professionale ambulatoriale intramuraria della dirigenza sanitaria"*;
- Le Deliberazioni GRT n. 722/2011 e n. 867/2011 così come modificate con DGRT n. 753 del 10/08/2012;
- La Deliberazione GRT n. 529 del 01/07/2013, avente oggetto *"Linee di indirizzo in materia di attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria: approvazione"*;

premesse che gli atti aziendali ad oggi in vigore delle parti stipulanti, aventi ad oggetto la regolamentazione della libera professione intramoenia, prevedono la stipula di apposita convenzione interaziendale nella ipotesi di esercizio, da parte dei rispettivi professionisti, di attività libero professionale presso le strutture di altra Azienda;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina le condizioni generali di esercizio, le modalità organizzative, le modalità di prenotazione e accesso, le procedure amministrative connesse all'esercizio dell'attività libero professionale intramoenia, di seguito denominata "ALPI", dei dirigenti medici e sanitari, con rapporto di lavoro esclusivo, di seguito denominati "dirigenti", in ruolo presso l'Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana di seguito denominata "Azienda di provenienza", presso le strutture dell'Azienda USL Toscana Centro, di seguito denominata "Azienda ospitante".

Art. 2 - Condizioni generali di esercizio

1. L'ALPI non deve essere in contrasto con le finalità istituzionali dell'Azienda sanitaria ospitante e non deve ostacolare il regolare svolgimento dei compiti d'istituto e la funzionalità dei Servizi.
2. La presente convenzione è sottoscritta tra le parti a seguito della presentazione da parte del singolo dirigente interessato, all'Azienda di appartenenza, di apposita richiesta per l'esercizio dell'ALPI in regime ambulatoriale presso altra Azienda. La richiesta deve contenere tutti gli elementi necessari alla definizione del futuro rapporto convenzionale.
3. La valutazione positiva della richiesta suddetta, da parte dell'Azienda di provenienza, in riferimento alla situazione lavorativa del dirigente in materia di intramoenia (opzione per il rapporto di lavoro esclusivo, esercizio altre attività libero- professionali intramoenia, e rapporto con i volumi di attività istituzionale ordinaria, ecc.), è presupposto necessario per la sottoscrizione e il conseguente perfezionamento della presente convenzione.

4. I dirigenti interessati sottoscrivono l'apposita scheda, **allegato 1** al presente atto, per accettazione.
5. Qualora a seguito della sottoscrizione della presente convenzione pervengano all'Azienda di provenienza richieste di altri dirigenti per l'esercizio distaccato dell'ALPI in regime ambulatoriale presso gli ambiti territoriali dell'Azienda ospitante, la convenzione è integrata con apposite schede (di cui all'allegato 1 alla presente convenzione) indicanti le modalità organizzative ed economiche di esercizio, sottoscritte per accettazione dai dirigenti interessati.

Art. 3 - Modalità organizzative

1. Con il presente atto, il Direttore Generale dell'Azienda ospitante concede in uso, ai dirigenti dipendenti dell'Azienda di provenienza, la struttura ambulatoriale individuata nella scheda **allegato 1** alla presente convenzione - di cui fa parte integrante e sostanziale - comprensivo della denominazione ed ubicazione della stessa con il calendario settimanale/mensile, unitamente alla disciplina di appartenenza e quella di svolgimento della libera professione (qualora diversa) nonché delle prestazioni dai medesimi erogate e le relative tariffe.
2. L'Azienda ospitante si riserva la facoltà di individuare una diversa collocazione ambulatoriale, con possibile variazione del calendario settimanale/mensile inizialmente concordato, per i dirigenti dipendenti dell'Azienda di provenienza qualora si evidenzia la necessità di nuove soluzioni logistico-organizzative.
3. Il Direttore Generale dell'Azienda ospitante garantisce, inoltre, che le strutture ambulatoriali sopra specificate e le attrezzature ivi esistenti, sono in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Art. 4 – Prestazioni e tariffe

1. Le tariffe dell'attività libero-professionale in oggetto, considerati i parametri di riferimento forniti a livello regionale ed e dal Regolamento dell'Azienda Ospitante, sono determinate sulla base della richiesta del dirigente. In ogni caso, le tariffe non potranno essere inferiori alle tariffe fissate dal nomenclatore – tariffario regionale e/o aziendale per le prestazioni erogate in regime istituzionale.
2. Fra i costi che compongono le tariffe si computerà altresì la quota di spettanza dell'Azienda sanitaria ospitante, per la copertura degli oneri sulla stessa gravanti, come da Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in vigore presso l'Azienda ospitante.
3. Eventuali variazioni del Regolamento Aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria dell'Azienda ospitante si intende applicabile anche ai dipendenti dell'Azienda di provenienza.
4. Il dirigente è autorizzato dalle Aziende firmatarie ad erogare le prestazioni libero-professionali elencate e descritte nell'**allegato 1** e delle quali si indica a fianco di ciascuna il codice identificativo.
5. Le richieste di eventuali modifiche relative alle indicazioni contenute nell'**allegato 1** dovranno essere inoltrate da parte del professionista interessato all'Azienda di appartenenza la quale provvederà a trasmetterle all'Azienda ospitante.

6. Le prestazioni effettuate dal dirigente saranno fatturate dalla Azienda Sanitaria ospitante sulla base della propria modulistica e della propria procedura informatica.

Art. 5 – Disciplina rapporti economici interaziendali

1. L'Azienda sanitaria ospitante, tramite invio di report riepilogativo, comunica all'Azienda di provenienza, con cadenza mensile, le somme incassate in relazione all'attività libero-professionale in oggetto, provvedendo a trattenere la quota di propria spettanza ed il compenso spettante all'eventuale personale di supporto diretto; il trasferimento delle somme di spettanza dell'Azienda di provenienza avverrà a seguito di emissione di apposita fattura da parte dell'Azienda di provenienza.
2. L'Azienda sanitaria di provenienza, a seguito del ricevimento della somma di propria pertinenza provvederà a corrispondere, entro il mese successivo a quello della comunicazione di liquidazione della fattura da parte dell'Azienda ospitante, il compenso concordato con il professionista. La quota complessivamente spettante all'Azienda di provenienza, comprensiva degli oneri sulla stessa gravanti (Irap, utile aziendale, fondi, costi amministrativi generali), risulta ricompresa tra le voci che compongono le tariffe praticate all'utenza dell'Azienda ospitante.
3. E' di competenza dell'Azienda di provenienza l'attività di contabilizzazione, ovviamente separata, della somma trasferita dall'Azienda ospitante in relazione all'attività libero professionale del dirigente interessato.

Art. 6 - Modalità prenotazione e accesso

1. Le prenotazioni, per l'attività libero-professionale in oggetto, si effettuano esclusivamente tramite il Centro Unico di Prenotazione appositamente dedicato dall'Azienda ospitante all'attività libero professionale intramoenia; pertanto, il dirigente, con la sottoscrizione per accettazione della presente convenzione, si impegna formalmente ad utilizzare esclusivamente tale modalità di prenotazione.
2. Gli utenti effettuano il pagamento delle tariffe alle casse dell'Ufficio ticket, alle casse automatiche o agli eventuali sportelli bancari convenzionati o alle casse aziendali decentrate dell'Azienda sanitaria ospitante. E', pertanto, fatto assoluto divieto al dirigente di percepire direttamente dall'utenza il pagamento delle tariffe libero-professionali.

Art. 7 – Responsabilità

1. L'Azienda di provenienza è esonerata da qualsiasi responsabilità ed onere economico sia per l'uso degli immobili indicati nell'**allegato 1** del presente atto, delle attrezzature ed arredi ivi esistenti, sia per l'attività libero professionale espletata dai dirigenti, nonché per eventuali danni occorsi ai dirigenti nel raggiungimento della sede, di cui alla presente convenzione.
2. La responsabilità civile verso terzi per l'attività svolta dai dirigenti ospitati verrà garantita secondo le modalità organizzative vigenti presso l'Azienda ospitante.

Art. 8 - Sicurezza nei Luoghi di lavoro

1. I Dirigenti ai fini delle disposizioni di legge in materia di igiene, prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008 e normativa ad esso collegata) hanno, nei confronti dell'Azienda ospitante, gli stessi doveri e gli stessi diritti del personale da quest'ultima dipendente. A tale proposito è fatto ulteriore e precipuo riferimento alle norme sulla prevenzione da rischi per la salute derivanti da radiazioni ionizzanti.

Art. 9 – Trattamento dati personali

1. Ai fini della presente convenzione le Parti, Azienda USL Toscana Centro e Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, si qualificano come autonomi Titolari del trattamento, ai sensi dell'art. 4 n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" (GDPR).
2. Le Parti si impegnano a osservare le disposizioni del citato Regolamento UE e quelle del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"*.
3. Nell'erogazione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione i Dirigenti interessati dell'Azienda di provenienza operano quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali per l'Azienda Usl Toscana Centro sulla base di formale designazione e autorizzazione al trattamento quale "Incaricato esterno" adottata dal Responsabile di struttura (Referente del trattamento) dell'Azienda Ospitante, ove il Dirigente presta la propria attività.
4. Le parti garantiscono che il personale interno e coinvolto nell'attività disciplinata dal presente atto è autorizzato dal titolare al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del GDPR nonché ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e tenuto al rispetto delle norme e delle prassi nazionali ed europee riguardo al trattamento dei dati personali.
5. Limitatamente alla stipula e alla gestione del rapporto convenzionale, le persone che agiscono per conto delle parti dichiarano di essere informate sull'utilizzo dei propri dati personali. I dati personali sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti e per gli adempimenti di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.

Art. 10 – Norma di raccordo

1. Ai fini della applicazione dell'art. 1 della presente Convenzione, si precisa che i dirigenti in posizione di comando fanno riferimento per tutti gli aspetti autorizzativi e gestionali all'azienda dove prestano effettivo servizio, fermo restando che per gli aspetti organizzativi i medesimi seguono le disposizioni vigenti nell'azienda ospitante.

Art. 11 - Durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dal _____ ed ha validità annuale, con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni mediante scambio di note da parte dei Direttori Generali delle Aziende stipulanti. In particolare sono

possibili rinnovi in un numero massimo di due, di durata di un anno ciascuno.

2. Le Aziende stipulanti, per sopravvenuti giustificati motivi, o per successive modifiche intervenute a seguito della riorganizzazione di Area vasta, si riservano la facoltà di disdire la presente convenzione prima della scadenza con un preavviso di due mesi, da comunicarsi con lettera raccomandata anche al dirigente interessato.
3. Rimane fermo il diritto, del dirigente interessato, di rinunciare all'esercizio dell'attività libero-professionale in oggetto, da comunicarsi alle Aziende interessate con un preavviso di due mesi.

Art. 12 – Spese

1. Il presente atto redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Le spese di bollo sono a carico dell'Azienda di provenienza che sottoscrive; quelli di registrazione in caso d'uso a carico del richiedente.
2. Imposta di bollo è assolta in modo virtuale ai sensi art.15 DPR 642/72 aut. Uff. Pisa n. 29666 del 13/06/05.

Art. 13 - Divieto di cessione della convenzione

1. E' vietata la cessione a terzi della presente convenzione a pena di decadenza della stessa.

Art. 14 - Foro competente

1. Le parti convengono che in caso di controversia nell'applicazione della presente convenzione è competente il Foro dell'azienda ospitante.

La presente convenzione si compone di n. 14 articoli.

....., li

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

**Per L'Azienda USL Toscana
Centro**

**Per L'Azienda Ospedaliero
- Universitaria Pisana**

**Il Direttore Generale
Dr. Paolo Morello Marchese**

**Il Direttore Generale
Dr. ssa Silvia Biani**

Il Dott. _____ disciplina : _____

dipendente dell'Azienda Ospedaliero – Universitaria Pisana, è autorizzato a svolgere attività di libera professione intramuraria “distaccata” presso l'Azienda USL Toscana Centro ambito territoriale _____, con le seguenti modalità :

Sede: _____

Giorni e orari: _____ dalle _____ alle _____

Decorrenza:

Descrizione della prestazione	Cod. nomenclatore	Codice catalogo regionale	Compenso dirigente	Quota da trasferire Azienda di provenienza comprensiva del compenso del dirigente	Quota spettanza Azienda ospitante	Tariffa Utente (€) al netto di bollo	Note

QUOTA DA TRASFERIRE ALL'AZIENDA DI PROVENIENZA

è determinata scorporando dalla tariffa utente le seguenti voci di spettanza dell'Azienda ospitante:

- UTILE AZIENDALE
- COSTI AZIENDALI

La voce **QUOTA DA TRASFERIRE ALL'AZIENDA DI PROVENIENZA** è al lordo degli oneri e delle quote di spettanza dell'Azienda di PROVENIENZA

La voce **COMPENSO DEL DIRIGENTE** è al netto dei Costi assicurativi e fiscali, della quota di spettanza dell'Azienda di provenienza e delle altre quote previste dal Regolamento della A.O.U.P.

Data _____ Firma per accettazione _____

Spazio riservato alla Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana

Si attesta che il Dr. _____ è autorizzato a svolgere attività libero professionale con le modalità sopra riportate.

(TIMBRO E FIRMA)

Spazio riservato alla Azienda USL Toscana Centro

(TIMBRO E FIRMA)

Elenco Dirigenti Medici dell'Azienda Ospedaliero - Universitaria Pisana che svolgono attività libero professionale ambulatoriale presso gli spazi dell'Azienda USL Toscana Centro

Medici dell'Azienda Ospedaliero _ Universitaria che svolgono attività libero professionale ambulatoriale presso gli spazi dell'Azienda USL Toscana Centro	zona	disciplina
Troisi Nicola	Firenze	Chirurgia vascolare
Bartoletti Riccardo	Pistoia	Urologia
Panattoni Giovanni	Pistoia	Otorinolaringoiatria
Buda Gabriele	Pistoia	Ematologia
Quattrini Li Alessandro	Pistoia	Chirurgia plastica e ricostruttiva